



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Ufficio 4- Motorizzazione civile

di Lucca, sezione coordinata di Pisa

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

**VISTA** la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

**VISTO** il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

**VISTO** l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

**VISTO**, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**VISTO** l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CFID presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo "svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009";

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CFID della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte

ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCLAA;

**VISTA** la nota n. 0002298 del 12 agosto 2020 con la quale il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il Centro che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. 42 imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

**VISTA** la nota n. 232407 del 13 ottobre 2020 con la quale la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota del Comitato Centrale vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

#### **CONSIDERATO**

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: ..... un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

**RITENUTO**, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

**TENUTO CONTO** che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

**VISTO** l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it), Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di Pisa [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) dal 02 novembre 2020 al 16 novembre 2020;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**DISPONE**

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione-Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sui siti [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di Pisa [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) per il periodo di giorni 15 dal 05 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Sabrina Giannulli



Num	Codice fiscale	Partita iva	Codice albo	Denominazione	Stato iscrizione Albo	Provincia Stato Capale	Regione Stato Capale	Attività
1	PSSGPP56P03F023X		PI5102488U	PASSETTI GIUSEPPE	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
2	LFDMMM86M02Z330M		PI5103666E	PISANA MULTISERVICE DI EL FADIL MOHAMMED	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
3		02081470508	PI5103718A	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
4	TSNLLN56T60B904V		FG7751711N	TUSINO LILIANA	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
5	FLPDVD66L27E625R		LI4852270P	FILIPPI DAVID	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
6	HJMBLM79M19Z240G		MI0886476V	HAI MAHMOUD ABDUL MUNAEM	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
7		02013490509	PI5103679K	FB TRASPORTI S.R.L.	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
8	NNLGNR59T03L418H		PI5103202E	INNELLA GENNARO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
9		01292950506	PI5102578D	CIESSE S.N.C. DI CARLONI FABRIZIO & SPINOSA LUCA	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
10	BLLSDR70S30I138Q		LI4853145X	BELLI SANDRO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
11	SLVGCR39E07E625H		LI4851434P	SALVI GIANCARLO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
12	BRVNTN55C31G582V		PI5102138U	BRAVI ANTONIO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
13	MRZSLL64M58H501Q		PI5103706F	MARZI ISABELLA	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
14	BRGRMN36T27C869S		LI4850667K	BARGAGNA ROMANO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
15	RMGMRC78A31F839E		NA6615545E	ROMAGNOLI MARCO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
16	DLBLNZ71A24D612Y		FI4609903R	DEL BENE LORENZO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
17	GGVVGN81M57Z104S		FI4611064T	GOGOVA VERGINIYA GEORGIEVA	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
18	VNRDYN88D43G491K		LU4954230E	VENEROSO DAYANE	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
19	BCCSRA72H24E625K		LI4852924K	BOCCI SAURO	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	CANCELLABILE
20	CHRGCM66R08G702P		LI4852554Y	CHIARUGI GIACOMO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
21	MLNMLH77B11E625S		LI4853097K	MELANI MICHELE	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
22	LNDPLA67A22G702X		PI5102745C	LANDINI PAOLO	DEFINITIVA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
23	LNDGTV55T19L117S		LI4852619H	LANDUCCI GUSTAVO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
24	GLODVD68P25E625Y		LI4852872X	GOLA DAVID	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
25	SVRVTR75H22D612H		LI4852847W	SOVRAN VITTORIO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
26	MSSMRC54P07E625L		LI4852756A	MESSINA MARCO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
27	RNDGLC81M10L219O		PA8255977K	RANDAZZO GIANLUCA	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
28	BRSSBN70T62E625G		LI4853036M	BARSACCHI SABINA	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
29	GDUGRL75E07E625L		LI4852412J	GUIDI GABRIELE	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
30	GDNMRA61L07B647C		LI4852608P	GADANI MAURO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
31	MRCMRC61D01E625P		LI4852969G	MARCHETTI MARCO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
32	RNLGGN47A41I726S		LI4853047Y	RINALDI GIORGIANA	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
33	CMMDNL69P20E625D		LI4852520S	CAMMELLETTI DANIELE	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
34	DROPTR54E31L235M		SS9252628Q	DORE PIETRO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
35	PPNDR73P19E625Y		LI4852310F	PAPINI ANDREA	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
36	SLVLR47R12D510P		LI4852530U	SALVADORI ALBERTO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
37	BSLSFN67A26G843M		LI4852432N	BUSELLI STEFANO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
38	GLZMSM73M17E625T		LI4852606D	GALAZZO MASSIMO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
39	PLTBDT59D12H933Y		PA8254167N	PALETTA BENEDETTO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
40	GSLGTV57L02D643G		LI4853152W	GESUALDO GUSTAVO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
41	MGGLSN69T04E625A		LI4852394Y	MAGGIORELLI ALESSANDRO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE
42	GNNLNS44H20G687U		LI4852665F	GIANNONE ALFONSO	PROVVISORIA	PISA	TOSCANA	CANCELLABILE